



COMUNE DI COGOLETO

Paese natale di Cristoforo Colombo
Città Metropolitana di Genova

Via Rati, 66 - Tel. 010/91701 - Fax 010/9170225 - C.F. 80007570106 - P.I. 00845470103

Protocollo n. 12621

Ordinanza n. 72

OGGETTO: Ordinanza – Disposizioni urgenti per interventi di derattizzazione sul territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che:

- pervengono a questo Comune numerose segnalazioni da parte dei cittadini inerenti alla presenza di ratti in diverse zone del territorio comunale, con grave rischio per la salute e l'igiene pubblica;
- questa Civica Amministrazione ha in atto appositi programmi di gestione del fenomeno muridi, tramite l'affidamento a ditta specializzata dell'incarico per la periodica derattizzazione del territorio comunale, al fine di abbassare il valore-soglia delle popolazioni di muridi;

Considerato che l'efficacia di tali programmi di derattizzazione è direttamente proporzionale alla contemporaneità di analoghe soluzioni e interventi attuati da parte dei proprietari e di titolari di diritti equipollenti di beni immobili pubblici e privati, nonché di tutti gli amministratori immobiliari per gli spazi condominiali e comunque di uso comune;

Considerati, i rischi sanitari connessi ad un'infestazione murina, ovvero alla presenza di topi e ratti e alle malattie da essi veicolabili;

Ritenuto necessario proseguire nella contestualità di interventi fra i Soggetti privati e quelli Pubblici per ottenere valori soglia delle popolazioni murine adeguati alla capacità portante dell'ambiente antropizzato, disponendo per i proprietari di immobili e/o di aree private, per gli amministratori immobiliari e/o per i titolari di diritti equipollenti di beni immobili pubblici e privati, l'obbligo del miglioramento e del mantenimento di condizioni igieniche adeguate per i manufatti e per gli spazi pertinenziali, con interventi di derattizzazione specifici, per evitare che si determinino situazioni potenzialmente pregiudizievoli per la salute pubblica;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - *Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali e ss.mm.ii.*;

Vista la Legge del 23/12/1978 n. 833 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale, nella quale il Sindaco è individuato come Autorità Sanitaria Locale;

Vista l'Ordinanza 13/06/2016 del Ministero della salute - *Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati*;

Vista la Legge 25 gennaio 1994, n. 82 - *Disciplina delle attività di Pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*;

Visto il D.M. 7 luglio 1997, n. 274 - *Regolamento di attuazione degli articoli 1 e 4 della legge 25 gennaio 1994, n. 82, per la disciplina delle attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione*;

ORDINA

- 1) a tutti i proprietari di beni immobili pubblici e privati e a tutti i titolari di diritti equipollenti, nonché a tutti gli amministratori immobiliari, di procedere a loro cura e spese all'integrale derattizzazione di tutti gli immobili e aree e spazi aperti di cui a qualsiasi titolo abbiano la disponibilità, attuando ogni anno un piano di derattizzazione, con interventi ripetuti periodicamente e/o comunque almeno trimestralmente,

nel rispetto dell'Ordinanza 13/06/2016 del Ministero della salute - *Norme sul divieto di utilizzo e di detenzione di esche o di bocconi avvelenati*;

- 2) di provvedere al primo trattamento di quanto disposto dal precedente punto 1) entro e non oltre mesi 1 (uno) dalla data di emissione della presente Ordinanza, avvalendosi, per l'esecuzione, esclusivamente di Ditte specializzate in materia di derattizzazione, regolarmente iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura;
- 3) consentire il libero ed incondizionato accesso a tutti i Funzionari ed Agenti incaricati della vigilanza sull'esecuzione della presente Ordinanza.

DISPONE

- che vengano utilizzati prodotti regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità e che garantiscano la minore tossicità per l'uomo, per gli animali domestici e per la fauna selvatica;
- che il collocamento di esche sia attuato in modo inaccessibile da parte delle specie "no target" ovvero mediante l'utilizzo di appositi "dispenser per esche rodenticida";
- che sia esposto un cartello o simile nell'area e/o stabile oggetto di derattizzazione per tutta la durata dell'intervento, con l'indicazione del nominativo e dell'indirizzo del Responsabile e della data della derattizzazione ed un numero di telefono di pronta reperibilità delle informazioni.

AVVERTE

- che oltre ai sistemi di derattizzazione diretta dovranno essere attuati sistemi di derattizzazione passiva atti a prevenire la diffusione dei topi e ratti, evitando di accumulare in cantine, magazzini e spazi a cielo aperto, rifiuti e oggetti che possano favorire la nidificazione dei topi, anche eliminando aperture in scantinati e sottotetti; quanto sopra dovrà essere attuato anche eliminando, in cortili e spazi a cielo aperto, sterpaglie e rovi, ponendo in atto quanto necessario per impedire la penetrazione dei topi e ratti;
- che copia del documento attestante l'avvenuta derattizzazione, indicante il luogo e indirizzo dell'area e/o dello stabile derattizzato con il numero civico, il nome del conduttore e/o del responsabile, la data dell'intervento, i prodotti utilizzati, venga inviata, entro giorni 10 (dieci) dal termine del ciclo di derattizzazione, all'Ufficio Ambiente del Comune e conservata per almeno due anni dalla data di esecuzione dell'intervento, ed esibita nel caso di accertamenti da parte degli Organi di Vigilanza;
- che qualora gli Organi di Vigilanza riscontrino la mancata esecuzione del Piano di derattizzazione, verrà applicata, ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs. 267/2000, una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 fino ad un massimo di € 500,00, oltre all'obbligo per i soggetti interessati di effettuare l'intervento entro 15 gg. dall'accertamento degli Organi di Vigilanza, fatta salva l'applicazione delle ulteriori sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario;
- che comunque, ove non verrà data completa attuazione al presente provvedimento, fatta salva l'applicazione delle previste sanzioni di legge e di ogni altro provvedimento coercitivo che si rendesse necessario, si procederà alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per il reato previsto dall'articolo 650 del Codice Penale.

MANDA

- al Settore LL.PP. - Ambiente - Servizio Ambiente per la diffusione delle disposizioni impartite dal presente atto presso la cittadinanza e presso ogni soggetto interessato;
- al Comando di Polizia Municipale per la vigilanza sull'esecuzione del presente provvedimento;
- alla ASL 3 Genovese - Direzione Generale per opportuna conoscenza e per quanto di competenza.

Ai sensi dell'art. 3, quarto comma, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso, nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio comunale, ricorso al Tribunale amministrativo regionale della Liguria o ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dallo stesso termine.

Cogoleto, 07 giugno 2017

Il Sindaco
Mauro CAVELLI

